

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI PARCHEGGIO

ART. 1 PREMESSA

Le presenti condizioni generali si applicano al deposito di autoveicoli e motoveicoli (di seguito indicati "Mezzi") presso il parcheggio multipiano sito in Venezia, Santa Croce, 467/F, gestito della Garage San Marco Srl., con sede in Venezia, Santa Croce, 467/F, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Venezia **01315480242** partita IVA **02351190273** (di seguito indicata brevemente "GSM").

Ciascun soggetto, affidando in deposito e custodia il proprio automezzo, accetta integralmente le presenti condizioni generali.

Prestatore dei servizi di deposito e custodia è GSM, come sopra meglio individuata.

Laddove il cliente rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi delle vigenti disposizioni, il contratto si intende regolato anche dal Capo I del titolo III della parte III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo").

ART. 2 OGGETTO

Il contratto di parcheggio può essere:

- in abbonamento: cioè di durata trimestrale e si conclude con la sottoscrizione di apposito contratto nel quale sarà indicato il tipo e la targa del Mezzo ed il posto assegnato. Per esigenze operative e la migliore funzionalità del parcheggio è comunque riservato alla Direzione il diritto di modificare nel corso del contratto l'ubicazione del posto inizialmente assegnato, dandone opportuna comunicazione al contraente. Eventuali variazioni relative al mezzo andranno comunicate alla Direzione, fermo restando quanto di seguito previsto all'art. 4 circa il corrispettivo;
- transito occasionale a durata variabile: cioè di durata minima di 1 giorno e si conclude con l'affidamento del Mezzo al personale incaricato del GSM. Il posto auto all'interno dell'autorimessa sarà stabilito dal personale di servizio, alle cui indicazioni il cliente dovrà attenersi al momento della consegna del Mezzo.

Mediante il sito internet www.garagesanmarco.it è possibile prenotare in anticipo il servizio di deposito di Mezzi, che sarà poi disciplinato con contratto di transito occasionale a durata variabile concluso con le modalità sopra indicate.

Mediante comunicazione, inviata all'indirizzo e-mail indicato dal cliente al momento della prenotazione, GSM invierà la conferma – ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 70 del 2003 ("Decreto E-Commerce") – della prenotazione stessa. Laddove il cliente rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo, l'accordo preliminare



scaturente da tale prenotazione on line si intende regolato dagli artt. 56 e ss. del Codice del Consumo, alla stregua di un contratto “a distanza” e pertanto:

- ai sensi dell’art. 51 del Codice del Consumo, GSM fornirà tempestivamente (direttamente sul sito internet www.garagesanmarco.it) al cliente le informazioni rilevanti di cui all’art. 49.1 del Codice del Consumo, ivi tra l’altro incluse quelle sul diritto di recesso previsto dall’art. 54.1 del Codice del Consumo e sulla possibilità di utilizzare a tal fine il modulo tipo di recesso pure direttamente scaricabile dal sito internet www.garagesanmarco.it;
- la comunicazione di GSM, inviata all’indirizzo e-mail indicato dal cliente al momento della prenotazione ai sensi dell’art. 13 del Decreto E-Commerce, avrà anche valore – ai sensi dell’art. 51.7 del Codice del Consumo – di conferma dell’accordo preliminare e conterrà le informazioni di cui al surrichiamato art. 49.1; la ricevuta consegnata al conducente all’ingresso del Mezzo nel parcheggio ai sensi del successivo art. 3 costituirà invece la della conclusione del contratto di parcheggio;
- in caso di recesso da parte del cliente, ai sensi dell’art. 56.1 del Codice del Consumo GSM rimborserà il corrispettivo eventualmente versato dal cliente al momento della prenotazione on line o comunque prima di accedere al parcheggio.

ART. 3 DURATA DEL POSTEGGIO

Il contratto occasionale a durata variabile concerne il deposito e la custodia per almeno 24 ore che decorrono dall’ora di entrata riportata sulla ricevuta consegnata all’ingresso. E’ facoltà della Direzione fissare in determinati periodi dell’anno o in determinate fasce orarie (indicati negli avvisi esposti presso l’autorimessa e pubblicati sul sito internet www.garagesanmarco.it) durate inferiori. Il contratto termina con il ritiro del Mezzo.

Il contratto in abbonamento avrà la durata di volta in volta concordata, ferma restando quella usuale sopra indicata all’Art.2, e si rinnoverà automaticamente per periodi di pari durata, salvo il diritto di recesso che ciascuna parte può esercitare dandone comunicazione all’altra almeno 7 giorni prima della scadenza, a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

ART. 4 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per il servizio di deposito e custodia occasionale a durata variabile o in abbonamento viene liquidato sulla base delle tariffe esposte in garage e pubblicate nel sito internet www.garagesanmarco.it; tali modalità di pubblicazione rendono dette tariffe pienamente vigenti ad ogni effetto di Legge e di contratto, fermo restando quanto appresso stabilito.

Il corrispettivo per il deposito occasionale a durata variabile non è frazionabile per soste di durata inferiore alle 24 ore (salvo diversa indicazione della Direzione opportunamente esposta all’interno dell’autorimessa); il pagamento potrà essere effettuato anche anticipatamente “on line” al momento della prenotazione o comunque prima del ritiro del Mezzo.



Il corrispettivo per il deposito in abbonamento è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posto assegnato. In caso di momentanea variazione del Mezzo con altro di categoria superiore sarà addebitata al contraente la differenza giornaliera al riguardo prevista dalle tariffe pro tempore vigenti; nulla sarà, invece, dovuto al cliente in caso di parcheggio di automezzo di categoria inferiore.

Il corrispettivo deve essere pagato anticipatamente per periodi di almeno tre mesi entro 20 giorni dall'emissione della relativa fattura da parte di GSM. Il frazionamento dei pagamenti per periodi inferiori al trimestre dovrà essere concordato con la Direzione e potrà comportare l'addebito delle maggiori spese di amministrazione e riscossione. Per il periodo successivo a quello cui si riferiscono i pagamenti di volta in volta effettuati dal Cliente in abbonamento, è facoltà della Direzione di modificare il corrispettivo inizialmente pattuito, adeguandolo alle tariffe frattanto adottate da GSM; l'entità del nuovo corrispettivo sarà comunicata al Cliente al più tardi con l'emissione della prima fattura successiva: nei 20 giorni previsti per il pagamento di tale fattura il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto mediante comunicazione scritta a GSM, restando tenuto al pagamento del servizio goduto sino al momento di perfezionamento del recesso sulla base soltanto di quanto precedentemente dal medesimo concordato con GSM.

Decorso il termine di durata indicato nel contratto (come pure eventualmente prorogato per effetto di tacita rinnovazione) il rapporto si intenderà risolto di diritto: la Direzione potrà quindi rifiutare l'ingresso del Mezzo.

I Mezzi in deposito occasionale a durata variabile potranno essere ritirati solo dopo l'intero pagamento dell'importo dovuto, mentre la Direzione potrà impedire l'uscita ai Mezzi in deposito con abbonamento ove il relativo contraente risulti moroso.

Decorsi 30 giorni dall'ingresso dei Mezzi in deposito occasionale a durata variabile o dal mancato integrale pagamento di una fattura emessa da GSM per i Mezzi in deposito con abbonamento, la Direzione potrà in ogni momento procedere alla rimozione dei Mezzi - a spese del rispettivo proprietario - continuandone la custodia in altro luogo (anche all'aperto) dalla stessa ritenuto idoneo.

Ai sensi degli artt. 2756 e 2761 c.c., GSM ha diritto di ritenzione e privilegio sui Mezzi che detiene in custodia finché le stesse si trovano presso il parcheggio di GSM o altro idoneo ricovero dove GSM abbia ritenuto opportuno custodirle. In tale periodo e fino a completa soddisfazione del credito (incluse le spese di eventuale rimozione), matureranno le spese di parcheggio in conformità alle tariffe pro tempore vigenti; per il deposito in abbonamento, in mancanza di integrale pagamento degli importi dovuti a GSM e decorsi 30 giorni dalla scadenza della relativa fattura, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. GSM avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto e di applicare a titolo di penale e indennizzo della perdurante custodia del veicolo (anche ai fini del diritto di ritenzione e privilegio di cui sopra) la corrispondente tariffa pro tempore vigente per le vetture in deposito occasionale a durata variabile.

Sulle somme comunque dovute a GSM, in caso di ritardato pagamento, decorreranno gli interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002 da intendersi quale parametro convenzionalmente adottato per la liquidazione di detti interessi.

I pagamenti potranno essere eseguiti con le seguenti modalità:

- contanti presso la cassa nei limiti di legge;
- bancomat tramite POS;
- SDD-SEPA;



- bonifico bancario sul C/C IT73I0306902113074000208200 INTESA-SANPAOLO
- Carte di credito, PAYPAL;
- assegni circolari all'ordine di GSM o assegni bancari non trasferibili per importi non superiori al limite pro tempore fissato dalla Direzione e indicato negli avvisi esposti presso l'autorimessa e pubblicato sul sito www.garagesanmarco.it.

Qualora GSM sostenga delle spese a causa di assegno protestato o mancato incasso di SDD, le stesse saranno riaddebitate al cliente, maggiorate degli oneri amministrativi correlati da liquidarsi in misura forfettaria come stabilito dalla Direzione, indicato negli avvisi affissi in garage e pubblicato nel sito www.garagesanmarco.it.

ART. 5 CONSEGNA E RITIRO DEL MEZZO

Nel caso di deposito occasionale a durata variabile, l'addetto alla sala rilascerà al cliente il biglietto di deposito in cui saranno indicati il tipo del Mezzo e la relativa targa.

Prima del ritiro del Mezzo, tutti i clienti giornalieri dovranno recarsi alla cassa ed eseguire il pagamento del quale il cassiere rilascerà apposita ricevuta.

I clienti giornalieri dovranno recarsi al piano precedentemente assegnato e, previa esibizione della ricevuta di pagamento, potranno ritirare il veicolo. All'uscita, situata al piano terra del parcheggio, essi dovranno consegnare all'addetto il biglietto di deposito ed esibire contestualmente la ricevuta di pagamento.

Al cliente con abbonamento verrà rilasciata una tessera (in cui saranno indicati il tipo del Mezzo e la relativa targa) al momento della sottoscrizione del contratto, che andrà presentata al personale addetto in occasione di ogni ritiro e consegnata all'addetto all'uscita dal parcheggio.

L'abbonato, qualora trovasse occupato il posto assegnatogli al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà rivolgersi al personale di sala che provvederà, in tempi adeguati, alla liberazione dello stesso.

Il biglietto di deposito accompagnato dalla ricevuta di pagamento e la tessera d'abbonamento costituiscono valido titolo di legittimazione per il ritiro del Mezzo.

GSM, che non provvederà ad alcuna identificazione del soggetto che si presenta per il ritiro del Mezzo, con il ritiro del biglietto di deposito o della tessera d'abbonamento, resta sollevata da ogni responsabilità relativa alla restituzione del Mezzo, anche nell'eventualità in cui il documento consegnato non appartenga al portatore.

In caso di smarrimento o furto del biglietto di deposito o della tessera d'abbonamento, il cliente dopo aver avvisato tempestivamente

GSM, dovrà sporgere denuncia agli organi competenti di Pubblica sicurezza e trasmetterne copia a GSM anche solo via fax al numero [041/5289969](tel:0415289969) o e-mail all'indirizzo info@garagesanmarco.it.

GSM, in seguito al ricevimento di copia della denuncia, provvederà alla consegna del Mezzo al soggetto che risulti proprietario (in base al libretto di circolazione e/o al certificato di proprietà) o ai soggetti delegati riportati nel contratto o al locatario (in base al contratto di noleggio, locazione, locazione finanziaria, etc.): l'identificazione di colui che reclama il ritiro dell'automezzo dovrà avvenire mediante



esibizione di un documento di identità valido, del quale GSM potrà anche fare copia.

A proprio insindacabile giudizio la Direzione ha facoltà di rifiutare l'ingresso al parcheggio a Mezzi incidentati e comunque evidentemente danneggiati.

ART. 6 DISCIPLINA DEI COMPORAMENTI

Per garantire il corretto svolgimento delle attività e garantire la sicurezza di persone e cose, i clienti dovranno attenersi alle prescrizioni di seguito indicate.

In particolare è **vietato all'interno dell'autorimessa:**

- accedere con Mezzi a gas o metano con impianti non a norma secondo le vigenti leggi;
- eseguire spostamenti o movimentare i Mezzi posteggiati nell'autorimessa;
- parcheggiare il veicolo fuori dalle aree di sosta o davanti alle uscite;
- utilizzare le rampe per trasportare merci di qualsiasi natura e dimensione;
- fumare all'interno dell'autorimessa;
- ostacolare il movimento dei Mezzi ed il corretto svolgimento dei servizi; non fermarsi né sostare lungo le rampe o nei pressi di esse, né lungo le corsie o al di fuori del posto assegnato;
- trattenersi ai piani oltre il tempo necessario per il deposito ed il ritiro del Mezzo;
- utilizzare i fari abbaglianti sia con il Mezzo fermo che in movimento;
- tenere sostanze infiammabili e/o esplosive nel Mezzo;
- effettuare travasi di carburante;
- eseguire o far eseguire a terzi attività di riparazione e/o pulizia del Mezzo;
- riversare sul pavimento qualsiasi sostanza liquida e solida;
- lasciare oggetti, effetti personali e/o animali all'interno dei Mezzi;
- bivaccare in qualsiasi forma.

Comportamenti da tenere:

- all'interno dell'autorimessa, i Mezzi potranno essere condotti solo alla velocità massima di 5 kmh ed in modo comunque da non
- in generare pericolo per persone e/o cose;
- all'interno dell'autorimessa vanno osservate le apposite segnaletiche e in generale le norme che regolano la circolazione dei veicoli;
- i Mezzi devono essere consegnati aperti e muniti di chiavi di accensione e sbloccaggio di eventuali dispositivi antifurto. Diversamente, qualora risultasse necessario, nell'ipotesi in cui il Mezzo risultasse lasciato privo delle chiavi o del dispositivo di sbloccaggio dei sistemi di protezione, il personale addetto provvederà a rimuoverli con addebito del costo dell'operazione;
- dalle 23,00 alle 07,00 è consentito l'accesso ai piani del solo conducente. I Mezzi dovranno, pertanto, essere condotti e ritirati dal posteggio al piano, indicato dal personale, solo dal conducente.

ART. 7 RESPONSABILITA'



GSM risponde

- dell'eventuale furto del Mezzo, limitatamente comunque al suo valore commerciale;
- dei danni causati al Mezzo dal personale dipendente; ove il cliente non abbia la qualità di "consumatore" ai sensi del D. Lgs. n. 205 del 2006 "Codice del Consumo", per i danni provocati senza dolo o colpa grave dei propri dipendenti o incaricati, GSM provvederà direttamente alla riparazione necessaria a propria cura e spese. Lo spostamento del Mezzo sino all'officina indicata da GSM va svolto dal cliente o, per espressa richiesta e sotto la responsabilità del cliente, dal personale di GSM; il cliente rinuncia a far riparare a terzi il Mezzo e a qualsiasi richiesta per il mancato utilizzo del Mezzo per il tempo necessario alla riparazione.

Siccome la custodia effettuata dal personale di GSM è ad ogni effetto limitatata al solo Mezzo in sé considerato, GSM non risponde della sottrazione di oggetti e/o animali comunque lasciati dal cliente all'interno del Mezzo in violazione al generale divieto di cui al precedente articolo 6.

Il cliente risponde dei danni che derivassero agli altri Mezzi posteggiati, per fatto comunque riconducibile alla circolazione o stazionamento del proprio Mezzo all'interno dell'autorimessa ove non imputabile al personale di GSM

Ulteriori obblighi del cliente:

- nell'ipotesi in cui il Mezzo sia dotato di comandi speciali, il cliente dovrà avvisare preventivamente il personale di GSM. In caso contrario GSM non risponderà di eventuali danni cagionati al Mezzo stesso dal personale di GSM senza dolo o colpa grave;
- nel caso in cui il cliente subisca danni alla persona o a cose a causa di urto, collisione o investimento da parte di un altro cliente, dovrà avanzare le proprie pretese direttamente nei confronti di quest'ultimo;
- il cliente è tenuto a verificare lo stato del Mezzo al momento del ritiro; ove il cliente non abbia la qualità di "consumatore" ai sensi del D. Lgs. n. 205 del 2006 "Codice del Consumo", le contestazioni e i reclami relativi a danni al Mezzo devono essere comunicati alla Direzione (ufficio al piano terra) a pena di decadenza, non oltre il momento del ritiro del Mezzo.

ART. 8 RECLAMI E COMUNICAZIONI

Fermo restando il termine perentorio fissato al precedente articolo 7 con riguardo ai clienti non "consumatori" per la segnalazione di danni al Mezzo, eventuali reclami relativi a servizi e personale possono essere scritti su apposito registro presente in Direzione (ufficio al piano terra dell'autorimessa) o inviati per iscritto a Garage San Marco S.p.A., Santa Croce 467/F, 30135 Venezia.

Per ogni comunicazione a GSM il cliente potrà rivolgersi al personale presente presso la Direzione, ovvero utilizzare il numero telefax [041/5289969](tel:0415289969), il numero telefonico [041/5232213](tel:0415232213) o l'indirizzo di posta elettronica info@garagesanmarco.it.



ART. 9 PRIVACY – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 GSM si impegna a trattare i dati personali forniti dal cliente (previa ricezione dell'informativa resa da GSM ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003) e connessi con il presente atto esclusivamente per finalità gestionali e amministrative.

Presso l'autorimesa è installato un sistema di videosorveglianza al solo fine di garantire la sicurezza di persone e cose, la salvaguardia del patrimonio e prevenire atti illeciti ed ogni forma di pericolo per l'incolumità degli utenti.

Le immagini sono consultabili solo dal personale addetto alla gestione del parcheggio per lo svolgimento delle attività di competenza.

Il titolare del trattamento è GSM mentre il responsabile del trattamento, cui il cliente potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come previsto dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003, è indicato sul sito internet www.garagesanmarco.it e negli avvisi affissi presso l'ingresso all'autorimesa.

ART. 10 DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non previsto si rinvia espressamente alle disposizioni del codice civile in materia di deposito (artt. da 1766 a 1782) e alle normative speciali vigenti concretamente applicabili.

Nell'eventualità che una o più norme delle presenti condizioni generali di parcheggio dovessero essere per qualunque ragione nulle, annullate, invalide o inapplicabili per qualsiasi motivo, non inficieranno la validità ed applicabilità delle altre disposizioni delle presenti condizioni generali di parcheggio.

GSM si riserva il diritto di modificare in ogni momento le presenti condizioni generali di parcheggio, intendendosi ad ogni effetto vigenti quelle esposte in garage e pubblicate nel sito www.garagesanmarco.it. GSM comunicherà le nuove condizioni ai clienti in abbonamento, che su richiesta della stessa ne daranno formale accettazione scritta ove invece non preferiscano recedere dal contratto con una semplice comunicazione scritta a GSM da recapitarsi entro 15 giorni dalla ricezione di tale comunicazione.

ART. 11 FORO COMPETENTE

Nei più estesi limiti di cui alle applicabili disposizioni di Legge (ove quindi in concreto non sia vigente tra le parti il divieto di cui all'art. 33 del Codice del Consumo circa la previsione di un foro diverso da quello di residenza o domicilio elettivo del cliente qualificabile come "consumatore"), per ogni eventuale controversia concernente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione delle presenti condizioni generali sarà competente in via esclusiva il foro di Venezia.

Ove il cliente rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi delle vigenti disposizioni per ogni eventuale controversia, ai sensi dell'art. 66-quater comma 3 del Codice del Consumo è possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. E' fatta salva la possibilità di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.